

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ONLUS

Associazione Nazionale per la Gestione delle Emergenze Onlus.

< A.N.G.E.L.Onlus >
Educare Collaborare Unire Potenziare

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. Ai sensi della L. 388/2000 della Repubblica Italiana, nel rispetto del Codice Civile e dei principi di Democrazia, Laicità, Libera professione di fede e di pensiero, e' costituita l'organizzazione di promozione sociale denominata:
Associazione Nazionale per la Gestione delle Emergenze onlus < A.N.G.E.L.Onlus > per brevità in acronimo **A.N.G.E.L.O.** che ha natura privata e, indipendentemente dai riconoscimenti giuridici ottenuti ed ottenibili, è rigidamente apartitica ed apolitica e con tassativa esclusione di qualsiasi fine di lucro in conformità al Decreto Legislativo 460/97 relativo alle Associazioni senza fini di lucro ONLUS.
2. L'Associazione A.N.G.E.L.Onlus è promossa e sostenuta, per il raggiungimento delle finalità esposte nell'articolo 2 del presente statuto, da "Rete Emergenze Associazione Onlus" con sede legale in Ladispoli 00055 (Rm), via Trapani 23 Sc. R, iscritta dal 17 Novembre 2014 al registro Anagrafe Onlus presso la Agenzia delle Entrate D.R. Lazio con numero prot. 0079891, che aderisce ai principi ed agli scopi firmando per adesione il presente statuto.
3. L'organizzazione ha sede legale in località Casale d'Abruzzo 18, nel comune di Montereale, 67015 (Aq). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dallo statuto saranno utilizzati interamente per perseguire gli scopi dell'Associazione.
4. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa
5. L'Associazione ha durata illimitata. Qualora il suo scopo sia stato raggiunto, sia divenuto impossibile da raggiungere, sia esaurita la sua funzione e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile, l'Associazione viene sciolta e posta in liquidazione con delibera del Consiglio Direttivo. Concluse le operazioni di liquidazione del patrimonio, il Consiglio Direttivo delibera sulla devoluzione dei beni residui, secondo l'Articolo16 del presente Statuto.
6. L'associazione utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o dell'acronimo "ONLUS".

ART. 2

(Scopi)

1. L'associazione è apartitica, non ha finalità di lucro, svolge attività di promozione e utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
2. Vi è il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o

regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.

3. L'Associazione, nel perseguire gli obiettivi e le finalità di cui all'Articolo 10, commi 1,2,3,4,5, del D. Lgs. 460/97, ha le seguenti finalità:

- a) *Fornire servizi, assistenza e supporto per costruire, mantenere e migliorare la nostra capacità di preparare, proteggere, rispondere, recuperare dalle calamità e mitigare tutti i rischi.*
- b) *Educare, formare, preparare, prevenire, reagire e riprendersi dai disastri con una visione di "nazione preparata".*
- c) *Realizzare progetti di comunicazione mediatica e/o multimediale rivolti alla formazione ed educazione dei cittadini e dei residenti, siano essi comunitari o extracomunitari, verso i principi universali di solidarietà, soccorso, assistenza, protezione.*
- d) *Organizzare e gestire servizi di sussistenza, assistenza, soccorso, supporto, protezione di popolazione colpita da eventi dannosi sia naturali che antropici.*
- e) *Raccogliere gli apporti collaborativi personali ed economici di privati, Associazioni, Comitati, Fondazioni, Enti, Istituzioni ed imprese, al fine di promuovere e fornire assistenza psicologica, sociale e socio sanitaria, di incrementare l'attività di beneficenza, di istruzione, di formazione e tutela dei diritti civili nei confronti di chiunque versi in condizioni di svantaggio per motivi fisici, psichici, economici, sociali, familiari, sia direttamente sia indirettamente, sostenendo in ogni modo istituzioni o organismi operanti in tutto o in parte con analoghe finalità;*
- f) *Sostenere gli impegni umanitari di istituzioni nazionali, estere o sopranazionali, sia governative che non governative, in particolare finalizzati alla tutela dei diritti civili;*
- g) *Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;*
- f) *Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività anche occasionale, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;*
- g) *Promozione della cultura e dell'arte in ogni sua forma, incluse le attività di organizzazione e gestione di centri di formazione, scuole d'arte, mostre, gallerie, musei ed i servizi annessi di comunicazione, marketing, ristorazione e catering eventi;*
- h) *Promuovere, organizzare, avviare e gestire attività commerciali nei settori educativo, editoriale, pubblicitario, ricreativo, alberghiero, ristorazione, sanitario e assistenziale residenziale e non residenziale, rivolte ai soci della Associazione ed i loro congiunti, familiari e parenti, in diretta attuazione degli scopi sociali definiti nell'art.2 .*

4. L'esercizio delle attività connesse sarà svolto nelle modalità previste dall'Articolo 10, comma 5, affinché, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, dell'Articolo 10, del D. Lgs. 460/97 le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'Associazione.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle menzionate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse, né diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono i principi, gli scopi ed accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

2. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, come impone la lettera h dell'art. 10 del D. Lgs. N. 460/97.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e competenze professionali, impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono 5 categorie di soci:

- Fondatori (coloro che, intervenendo nella fase costitutiva, danno vita all'Associazione, sottoscrivono l'atto costitutivo e partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa);
- Ordinari (coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, versano la quota di ammissione e le quote annuali ed hanno diritto di voto in Assemblea);
- Onorari sono onorari i soci che l'Assemblea straordinaria ritenga opportuno eleggere a vita in riconoscimento di meriti eccezionali; usufruiscono di tutti i diritti dei soci fondatori, partecipano alle assemblee, ricoprono di regola le cariche sociali ad essi riservate ed eccezionalmente le altre. Sono esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione ed annuali.
- Benemeriti (persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni che, in sintonia con le finalità di cui all'Articolo 2 abbiano grandemente giovato all'Associazione o con la propria attività o con significative donazioni; sono esenti dal pagamento delle quote sociali di iscrizione ed annuali e non hanno diritto di voto attivo e di nomina nelle assemblee.
- Beneficiari (coloro verso cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere).

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

3. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare, mediante raccomandata, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

4. In presenza di gravi motivi o per cause di indegnità, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui al presente statuto; in caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.

5. Il Consiglio Direttivo potrà applicare ai soci che si rendessero colpevoli di infrazione al decoro, alle clausole dello Statuto o ai Regolamenti stabiliti dal Consiglio stesso sia l'ammonizione sia la sospensione per quel periodo di tempo che riterrà opportuno. La comunicazione del provvedimento avverrà con le stesse modalità sopra indicate.

6. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

7. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
8. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
9. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'Assemblea (o al Consiglio direttivo).
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' ammesso ricorso avverso alla decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
 - b. il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - c. il vice Presidente del Consiglio Direttivo;
 - d. il Consiglio Direttivo;
 - e. il Segretario del Consiglio Direttivo;
 - f. il Tesoriere;
 - g. il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.

1. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
2. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario; (oppure: da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da tre membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Patrimonio e risorse dell'Associazione)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori all'atto della costituzione dell'Associazione.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuate da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi, all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi è ammesso nell'Associazione. Ogni socio deve altresì pagare la quota annuale stabilita per la categoria cui appartiene; restano esclusi i soci onorari.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario e delle quote annuali. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo i versamenti minimi come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
8. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 14

(Bilancio)

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
5. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
6. I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
7. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 15

(Impegni di spesa)

1. Fino a quando un'Assemblea ordinaria non aggiornerà gli importi limite di cui appresso, gli impegni di spesa saranno assunti ed esitati nell'ambito delle proprie competenze secondo i seguenti limiti:
 - a. dal Tesoriere fino a Euro 500 giornaliera per le sole spese di funzionamento dell'Associazione;
 - b. dal Presidente fino a Euro 1.000 giornaliera;
 - c. previo delibera del Consiglio Direttivo fino a Euro 100.000 ;
 - d. previo delibera dell'Assemblea dei soci per somme superiori a Euro 100.000.

ART. 16

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 7 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, come impone la lettera f dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 460/97.

ART. 17

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Lì

Rete Emergenze Onlus
Timbro e Firma per adesione
Il legale rappresentante

Firme dei fondatori
